



STATUTO PROVINCIA DI CROTONE

PARTE I

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Provincia di Crotone è ente locale autonomo, intermedio tra i Comuni e la Regione che, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità provinciale e ne promuove lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico; persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita.
2. La Provincia, nel rispetto delle leggi della Repubblica, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. La Provincia ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni e delle testimonianze democratiche e popolari delle sue genti e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e cooperazione fra i popoli; concorre allo sviluppo del completamento del processo di unificazione europea; promuove

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1[^] pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2[^] pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

la cooperazione culturale ed economica tra tutti i paesi del mediterraneo; favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino.

4. La Provincia riconosce, tutela e valorizza con ogni Strumento la cultura arbëreshë come minoranza linguistica, le differenze culturali tra i popoli come valore fondamentale dell'umanità e promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze culturali e storiche, nel rispetto ed a tutela della dignità della persona umana.
5. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.
6. La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti e discariche nucleari ed ogni altro impianto comprovatamente non sicuro.
7. La Provincia concorre ad assicurare a tutti i cittadini, uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai soggetti più deboli.
8. La Provincia riconosce all'U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) di Crotona il ruolo di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti nonché le funzioni che derivano dal suo stato di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), favorendo, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa tesa al recupero sociale, umano e culturale dei minorati della vista.
9. La Provincia promuove ed attua azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadine e cittadini

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

10. La Provincia adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.
11. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico amministrativo; garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo e il diritto di accesso alle informazioni ed alla documentazione relativa alle attività dell'ente; sperimenta forme di autogestione nei modi da definirsi con apposito regolamento.
12. La Provincia valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democraticità e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni culturali e di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale.
13. La Provincia impronta la propria attività e organizzazione amministrativa ai principi di imparzialità e trasparenza.
14. La Provincia favorisce e promuove il collegamento con le comunità degli emigrati, provenienti dal territorio della stessa, mantenendo vivo il comune legame con le tradizioni, la cultura, sviluppando iniziative tese a realizzare integrazioni civili, sociali ed economiche.
15. La Provincia individua, garantisce e protegge le risorse del mare e della montagna, come valori da tutelare per il legame con la propria popolazione, promuovendone e favorendone ogni compatibile attività culturale, turistica ed economica.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 2
Sede, Stemma, Gonfalone, Distintivo del Presidente

1. La Provincia ha la sua sede nella Città di Crotone.
2. Il Consiglio Provinciale e le sue Commissioni possono essere convocati presso la sede di uno dei Comuni del territorio provinciale.
3. La Provincia ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, riconosciuti ai sensi di legge.
4. Lo stemma ed il gonfalone della Provincia sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente Statuto.
5. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma della Provincia, da portare a tracollo.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
7. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nella Provincia può essere autorizzato con deliberazione della giunta provinciale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 3
I beni provinciali

1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed indisponibili.
2. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione del patrimonio.

Art. 4
Il Territorio

1. Il territorio della Provincia è formato dai territori dei Comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.
2. Ogni revisione o modifica del territorio provinciale deve essere effettuata con le modalità fissate dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 5
Funzioni

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

1. La Provincia di Crotona è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Provincia può anche, avvalersi dell'attività, adeguatamente esercitata, dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Nell'ambito dei principi indicati dalla legge regionale, la Provincia promuove la cooperazione con i comuni, con le altre Province e con la Regione, per consentire la realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
3. la Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i comuni e gli altri enti pubblici. In particolare la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i comuni e con le comunità montane e fra i Comuni.
4. La Provincia esercita, altresì, funzioni amministrative di interesse provinciale nel rispetto delle competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

Art. 6 Pari Opportunità

1. La Provincia assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991, n.125, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive.
2. La Provincia, allo scopo, istituisce una Commissione provinciale, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.
3. La Provincia favorisce e promuove, mediante i propri regolamenti attuativi, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta provinciale e la presenza delle donne negli Organi collegiali della stessa, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

4. La Provincia adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Garantisce, altresì, pari dignità di retribuzione, di avanzamento di carriera, favorendo, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.
5. La Provincia garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. La Provincia garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n.675, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 8

La deliberazione dello Statuto

1. L'autonomia normativa riconosciuta dalla legge è esercitata con il presente Statuto e con i regolamenti generali della Provincia.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Provinciale nelle forme previste dalla legge (art.6 comma 4° del decreto legislativo 267/2000).
3. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, al quale deve essere inviato nei termini di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per il termine di trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 9

Modificazione ed abrogazione dello Statuto

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, sono deliberate con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica o integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Provinciale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 10 **Regolamenti**

1. Per le materie non disciplinate dal presente Statuto, il Consiglio Provinciale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Sono comunque da adottare i seguenti regolamenti:

- a) sull'organizzazione degli organi di governo;
 - b) sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della Provincia e sul personale;
 - c) sull'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia;
 - d) sulla partecipazione dei cittadini alla definizione degli indirizzi politico – programmatici;
 - e) sul difensore civico;
 - f) sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;
 - g) sull'amministrazione, finanza e contabilità;
 - h) sull'attività contrattuale.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo quanto altro previsto dal regolamento di funzionamento degli organi di governo.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

CAPO III

Principi programmatici

Art. 11

Disposizioni generali

1. La Provincia adotta la programmazione come metodo democratico di governo, assicura l'attività amministrativa uniformandola a criteri di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza; garantisce un uso sociale del patrimonio provinciale; sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato; attua una costante verifica dello stato del territorio e della comunità provinciale al fine di favorire il corretto equilibrio e sviluppo e prevenire forme di degrado e di disgregazione. Proceda a verifiche periodiche, e comunque annuali sul funzionamento dei servizi ed uffici della Provincia, indicando anche apposite conferenze.
2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo; nell'ambito degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale, promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.

Art. 12

Programmazione territoriale

1. La Provincia individua, con il Piano Territoriale di Coordinamento, le destinazioni d'uso del proprio territorio, valorizzando le vocazioni delle diverse aree storico – culturali nella salvaguardia delle peculiari caratteristiche ambientali e insediative e dell'identità delle popolazioni locali.

Art. 13

Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1. La Provincia persegue una attiva tutela ed una valorizzazione dell'ambiente attraverso la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi, opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali; promuove, altresì, ogni azione di concerto con altri enti interessati per potenziare la ricerca, la captazione e la distribuzione dell'acqua potabile, al fine di assicurare alle popolazioni migliori condizioni di vita.

Art. 14

Valorizzazione dei beni culturali

1. La Provincia considera il patrimonio storico, archeologico, artistico come preziosa testimonianza del processo storico del proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuovendone una piena valorizzazione che ne esalti le specifiche vocazioni; riconosce il sistema degli insediamenti umani, rappresentato dai suoi centri storici, ed il paesaggio come espressioni della cultura e della identità delle comunità locali e come elementi costitutivi della qualità ambientale del territorio provinciale, ne favorisce la tutela, la conservazione e lo sviluppo.

Art. 15

Interventi in campo economico

1. La Provincia orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio – economico del territorio provinciale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'occupazione, in particolare delle fasce sociali deboli e di quella giovanile e femminile, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi e lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento.
2. La Provincia promuove forme di collaborazione con i comuni e l'A.S.L per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8.6.1990, n.142, dando priorità a quelli di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti..

Art. 16

Infrastrutture di trasporto di persone, merci, energia e comunicazione

1. La Provincia attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione il compito di garantire l'accessibilità, di assicurare la mobilità e di facilitare le relazioni all'interno ed all'esterno del proprio territorio, valorizzandone l'assetto policentrico. A tal fine promuove il potenziamento e l'estensione della rete viaria

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

di sua pertinenza anche attraverso la messa in pratica di infrastrutture già esistenti sul territorio, utili alla realizzazione dei piani di sviluppo; esercita ogni azione di stimolo sui vari enti competenti, coordinandone gli interventi ed assumendo se del caso per delega o per convenzione, anche la responsabilità della progettazione e dell'esecuzione delle opere, al fine di eliminare con rapidità situazioni di disagio, di pericolo e di emarginazione.

Art. 17
**Organizzazione dei servizi formativi, culturali,
socio-sanitari e sportivi**

1. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente; orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; favorisce la piena fruizione dei beni culturali nel proprio territorio.
2. La Provincia orienta la propria azione, nel settore dei servizi sanitari e di igiene e profilassi pubblica, ad una attiva tutela della qualità dell'ambiente e della salute della comunità provinciale ed, inoltre, al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali particolarmente acuti.
3. La Provincia favorisce l'esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute, ne riconosce il valore educativo e promuove interventi ed occasioni finalizzati al miglioramento della qualità della vita.

Art. 18
Organizzazione dei servizi tecnico – amministrativi

1. La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, nelle materie di propria competenza, organizzando le informazioni in sistemi concepiti come servizi pubblici, in raccordo anche con altre istituzioni e soggetti sociali, e dedicati, in particolare, al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, al supporto della programmazione delle decisioni o dei singoli progetti operativi ed alla verifica degli interventi stessi.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

2. La Provincia assicura agli enti locali servizio di assistenza tecnico – amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai Comuni di piccole dimensioni.
3. A tal fine, la Provincia istituisce, da disciplinare con proprio regolamento, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed impianti pubblici, di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei Comuni ed altri enti locali.

CAPO IV **Partecipazione dei cittadini**

Art. 19 **Forme di partecipazione**

1. La Provincia promuove e garantisce la partecipazione popolare sia singola che in forma associata, alla definizione dei propri indirizzi politico – programmatici, dello Statuto e degli altri atti di carattere generale. Le relative forme sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

Art.20 **Azione popolare e delle associazioni**

1. La Provincia garantisce che ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano alla stessa.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che la Provincia costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale (di cui all'art.13 della legge 8.7.1986, n. 349) possono proporre le azioni risarcitorie al giudice ordinario che spettino alla Provincia in conseguenza di un danno ambientale. L'eventuale risarcimento sarà a favore della Provincia, mentre le spese processuali a favore o a carico dell'associazione.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art 21
Referendum consultivo

1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione dei singoli, il Referendum, nelle forme propositive, consultive ed abrogative, concernente le materie di competenza del Consiglio Provinciale ed aventi rilevanza generale.

2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) la revisione dello Statuto della Provincia e delle aziende speciali;
 - b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) la disciplina dello **stato** giuridico ed economico del personale della Provincia
 - d) e delle aziende ed istituzioni;
 - e) i regolamenti interni della Provincia;
 - f) le tariffe ed i tributi;
 - g) i piani ed i programmi per i quali le disposizioni di legge vigenti prescrivano diverse ed altre forme di partecipazione.
 - h) gli atti di esecuzione di norme legislative e regolamentari, nonché delle deliberazioni consiliari.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

3. Il referendum può essere proposto da almeno il 20% della popolazione residente nel territorio provinciale, dal Consiglio Provinciale o da almeno cinque Consigli Comunali, con deliberazione conforme.
4. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione eletta a maggioranza qualificata dal Consiglio Provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.
6. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme e disciplinato da apposito regolamento.
7. Hanno diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia alla data di indizione del referendum da parte del Presidente della Provincia.
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta, su di esso, la maggioranza dei voti espressi.
9. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 22
Petizioni – Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia istanze e petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse il Presidente della Provincia, acquisiti tutti i pareri dei competenti uffici e della preposta competente commissione consiliare permanente, se istituita, è tenuto a dare risposta entro il termine e nelle forme di cui alla legge n.241/1990.-
2. Almeno cinquecento elettori, o un Consiglio Comunale, possono sottoporre alla Provincia, per l'approvazione, proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta è iscritta all'ordine del giorno ed il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro due mesi.

Art. 23
Consultazione dei cittadini

1. La Provincia promuove forme di consultazione dei cittadini, compresi apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, di lavoro e di asilo politico, volte a riconoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico – amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni proprie della Provincia.

Art. 24
Consulte

1. La Provincia al fine di rendere effettiva la partecipazione della comunità alle scelte e agli indirizzi fondamentali di programmazione e sviluppo istituisce le seguenti consulte:
 - a) Consulta dell'economia e del lavoro;
 - b) Consulta per la tutela dell'ambiente, del territorio e dei beni culturali;
 - c) Consulta per la scuola;
 - d) Consulta dell'infanzia**
 - e) Consulta dei Servizi Socio – Sanitari attribuiti alla Provincia dalla legge.**
 - f) Consulta della Commissione delle pari opportunità.
2. Le istituite consulte sono disciplinate da apposito regolamento.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 25
Partecipazione dei cittadini residenti
al procedimento amministrativo

1. La Provincia adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
2. La Provincia, con proprio regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro regolamento.

CAPO V
Diritto di accesso – Informazione ai cittadini residenti

Art. 26
Conferenze di servizio

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capo Gruppo promuove periodiche conferenze di servizi, in forma pubblica, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini, finalizzate alla valutazione dell'effettiva incidenza degli indirizzi politico – programmatici dell'Amministrazione, con riferimento agli specifici settori di intervento.

Art. 27
Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Presidente che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, la Provincia riconosce a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio regolamento.
3. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti, degli Statuti, degli atti prodotti da organi monocratici dell'ente, e dei contratti. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
4. Al fine di migliorare il dialogo con i cittadini la Provincia abilita il proprio ufficio di pubbliche relazioni a ricevere eventuali reclami o suggerimenti secondo le norme stabilite dal regolamento degli uffici.

Art. 28

Diritto di informazione

1. La Provincia garantisce e promuove l'informazione completa e pluralistica sulla sua attività ed i suoi progetti attraverso una struttura giornalistica stabile, professionalmente qualificata ed autonoma, nell'ambito dei generali poteri di indirizzo e regolamentazione riservati ai suoi organi.
2. La Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sugli appalti e servizi, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 29

Organizzazioni sindacali

1. La Provincia riconosce alle organizzazioni sindacali esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio provinciale, il diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico – istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali, al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

CAPO VI

Difensore Civico Provinciale

Art. 30

Istituzione e funzione del difensore civico provinciale

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione provinciale.
2. Il difensore civico opera per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni.
3. Interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, segnalando casi di ritardi, irregolarità, negligenza, inerzia, omissioni, illegittimità nell'attività di competenza della Provincia, nonché dei suoi enti, aziende, istituzioni, delle società a partecipazione provinciale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.
4. Il difensore civico collabora e scambia informazioni con il difensore civico regionale e con i difensori civici istituiti dalle Province e dai Comuni.
5. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate per obbligo di legge.
7. Egli è scelto tra i cittadini residenti nella provincia che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica e amministrativa.

Art. 31 Elezione

1. Il difensore civico, che dura in carica **per un numero di anni pari a quelli della legislatura competente e comunque fino all'elezione del successore**, non è rieleggibile, è eletto dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto in apposita seduta, immediatamente **successiva** a quella in cui viene eletta la Giunta, a maggioranza dei 2/3 dei componenti nella 1^a votazione e della maggioranza assoluta dei componenti nelle successive, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla comunità provinciale, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.

Art. 32 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1. Non è eleggibile all'ufficio di difensore civico chi ha rivestito e riveste la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. Non è parimenti eleggibile colui che abbia

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1[^] pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2[^] pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

partecipato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali o che abbia ricoperto negli ultimi cinque anni o ricopra cariche di dirigente di partito e di organizzazioni sindacali.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro e di qualsiasi attività dipendente o autonoma.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri provinciali.
4. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
5. Le dichiarazioni di decadenza e revoca, di cui ai precedenti commi, sono assunte dal Consiglio Provinciale con la stessa maggioranza con cui il difensore civico è stato eletto.
6. Nei novanta giorni prima della scadenza dell'incarico, il Consiglio Provinciale è convocato per procedere alla elezione del successore. Qualora l'incarico stesso venga a cessare per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alla presentazione e deposito delle dimissioni.

Art. 33 **Indennità di funzione**

1. Al difensore civico provinciale spetta una indennità di funzione pari all'indennità di carica spettante all'Assessore Provinciale.

Art. 34 **Modalità dell'intervento**

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto dagli interessati senza particolari formalità.
2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, può:

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

- a) chiedere notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo e, comunque, entro trenta giorni;
- b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
- c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato proseguimento, allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
- d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi.

Art. 35

Rapporti con il Consiglio Provinciale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Provinciale una relazione annuale sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente.
2. Il difensore civico invia al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale, relazioni dettagliate, per le opportune determinazioni, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici.
3. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
4. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere informazioni sulla sua attività.

Art. 36

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Consiglio Provinciale, con proprio regolamento, individua la sua sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico provinciale con preferenza, per quanto concerne i funzionari addetti all'ufficio, tra quello di comprovata competenza giuridica e amministrativa.
3. Tale personale dipende funzionalmente dal difensore civico.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

4. La Provincia con apposito capitolo di bilancio fa fronte alle spese di funzionamento dell'ufficio.
5. I Comuni della Provincia possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico provinciale previa convenzione che regoli altresì i rapporti finanziari.

CAPO VII

Cooperazione con la Regione e con gli altri enti locali

Art. 37

I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia indirizza la propria azione secondo il principio della più ampia collaborazione con la Regione, con le autonomie locali, con enti e associazioni che perseguano interessi di rilevanza sociale, civile, economica e culturale.
2. A tal fine la Provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.
3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni, loro forme associative, ivi comprese le Comunità Montane, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento.
4. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni.
5. La Provincia con la collaborazione dei Comuni può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tali attività od opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
6. La Provincia promuove e realizza particolari iniziative di sostegno nei confronti dei Comuni di limitate dimensioni.

Art. 38

Conferenza dei Sindaci

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli, la Provincia istituisce la Conferenza dei Sindaci, quale organo permanente, con compiti consultivi, propositivi e di coordinamento.
2. Qualora si debbano trattare questioni relative a singole zone del territorio della Provincia, la Conferenza sarà costituita solo dai Sindaci delle zone interessate.
3. Con apposito regolamento, dopo l'avvenuta istituzione dei circondari ai sensi del successivo Art. 67 – comma 2°-, sarà disciplinata l'istituzione dell'assemblea dei Sindaci del circondario nel rispetto di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 8 della Legge 3.8.1999, n. 265.

Art. 39

Poteri di iniziativa dei Comuni

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.
2. Il regolamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per l'esercizio del potere di iniziativa dei Comuni su questioni di competenza del Consiglio Provinciale.

Art. 40

Provincia e Comunità Montane

1. La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità Montane ed a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.
2. La Provincia di norma, delega alle Comunità Montane funzioni strettamente connesse con i compiti ad esse affidati dalla legislazione statale e regionale.

Art. 41

Accordo di programma

1. Il Presidente della Provincia promuove gli accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere ed interventi di interesse provinciale, onde favorire l'integrazione ed il coordinamento degli enti locali e delle altre amministrazioni comunque coinvolte.
2. Il Presidente della Provincia, previa delibera della Giunta o del Consiglio, partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione e dagli altri enti locali.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 42
Accordo organizzativo

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la Regione, con gli enti locali e con altre amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Con le convenzioni, di cui al comma che precede, possono altresì essere costituite aziende speciali e consortili per la gestione di uno o più servizi.

PARTE II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

CAPO I
Organi istituzionali

Art. 43
Gli organi di governo

1. Gli organi di governo della Provincia sono il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

SEZIONE I
Il Consiglio Provinciale

Art. 44
Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio dettano norme tese a conferire poteri reali autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.
3. Il fondo annuale è determinato tenuto conto delle linee generali del bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e la

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

conferenza dei capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata dal Regolamento del Consiglio.

4. Sono istituiti uffici per il supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi, organizzati in una struttura di massima dimensione alle dipendenze del Presidente del Consiglio.
5. Il Consiglio ed i suoi organi dispongono dei locali e delle attrezzature necessari al proprio funzionamento.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 45 **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta la collettività provinciale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio Provinciale, le cui attribuzioni sono disciplinate dal regolamento.
2. Quale organo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali, e dal presente Statuto.
3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Presidente della Provincia al Consiglio.
6. Procedo periodicamente alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia e dai Singoli Assessori nelle materie di loro competenza, da realizzare nel corso del mandato.
7. La verifica si attua entro il 30 novembre di ogni anno mediante la discussione e votazione di una risoluzione.
8. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, che stabilisce:
 - a) le norme per la convocazione del Consiglio;
 - b) la predetta convocazione spetta al Presidente del Consiglio od a colui che legalmente lo sostituisce;
 - c) l'ordine del giorno dei lavori;
 - d) il regime della pubblicità delle sedute e delle votazioni;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute;
 - f) le modalità di assistenza del Segretario Generale;

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

10. Il Consiglio Provinciale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa della Provincia con atti che impegnano la responsabilità degli organi.

11. Resta fermo quanto altro diversamente previsto dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 46

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.
2. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio sul complesso del regolamento, il Consiglio lo approva con la maggioranza dei presenti.
3. Le modifiche o integrazioni del regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

Art. 47

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, tra i Consiglieri, escluso il Presidente della Provincia.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo precedente (art. 46).

Art. 48

Vice Presidenti del Consiglio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio Provinciale in un'unica votazione elegge due VicePresidenti a scrutinio segreto, ed a voto limitato ad uno. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
2. Fra i due Vice Presidenti, il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente Vicario.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo le funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente e, in mancanza, dal consigliere anziano.

Art. 49

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Durata del mandato e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti

1. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti del Consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la quarta seduta del Consiglio successiva alla sua presentazione; la stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto per chiamata e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente del Consiglio; con la stessa modalità, ma a maggioranza dei voti, per i Vice Presidenti.

Art. 50

Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta il Consiglio. Formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del Consiglio e ne fa osservare il Regolamento, svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni; riunisce periodicamente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti per la programmazione dei lavori; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sulla interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Provinciale; il predetto ufficio svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, e sugli atti dell'esecutivo di cui provvederà ad accertare la puntuale trasmissione da parte dell'ufficio di Segreteria dell'Ente.

Art. 51

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera collettività ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

2. Ciascun Consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto a:
 - a) Esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) Presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) Intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) Avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e sulla relativa documentazione;
 - e) Avere dagli uffici della Provincia, nonché dagli enti, istituzioni o aziende in cui la Provincia partecipa, copia degli atti, documenti o informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto di ufficio nei casi qualificatamente determinati dalla legge o dall'apposito regolamento.
3. Il Consiglio può delegare ad un consigliere compiti o funzioni specifiche.
4. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni del Consiglio per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità relative alla procedura e le garanzie del Consigliere a far valere le giustificazioni.
5. Ai Consiglieri compete il gettone di presenza, oltre che per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, anche per la partecipazione alla conferenza dei Capigruppo e alla Commissione Pari Opportunità. In nessun caso l'ammontare percepito in un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima di carica prevista per il Presidente della Provincia.
6. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza di cui al comma precedente siano trasformati in una indennità di funzione. Il regime della predetta indennità è disciplinato dal regolamento che dovrà prevedere l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 52 **Doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali dell'Unione delle Province italiane.
2. I Consiglieri provinciali, oltre alla documentazione di cui al successivo articolo 54, devono presentare, all'atto dell'insediamento, una dichiarazione dalla quale risultino:
 - a) le cariche ricoperte in società private ed a partecipazione pubblica;

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

- b) la loro occupazione abituale;
- c) la loro adesione ad associazioni.

Art. 53 **Astensione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di atti deliberativi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile, verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi del consigliere o di suoi parenti od affini sino al quarto grado.
2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente e indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse della Provincia o degli enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 54 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri, tranne che per i gruppi rappresentati anche in un solo ramo del Parlamento, sono organizzati in gruppi, composti almeno da due componenti, secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento, i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
2. I Consiglieri che, nella prima seduta, dichiarano di non far parte del gruppo nella cui lista sono stati eletti, né dichiarano di aderire ad altra formazione politica rappresentata anche in un solo ramo del Parlamento italiano, costituiscono unico gruppo denominato "Gruppo Misto".
3. I Consiglieri che, nel corso del mandato amministrativo, si dissociano dal gruppo di appartenenza e non dichiarano di aderire ad altra formazione politica rappresentata anche in un solo ramo del Parlamento italiano, aderiscono al gruppo misto. Se detti Consiglieri appartenevano ad un medesimo gruppo, possono costituire un gruppo autonomo – e non confluire nel gruppo misto – se in numero di almeno due.
4. Le funzioni della conferenza dei capi gruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 55

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Pubblicità delle spese elettorali

1. Il regolamento provinciale sul funzionamento degli organi di governo disciplina i tempi e le modalità di produzione, da parte dei Consiglieri, della documentazione relativa al rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

SEZIONE II La Giunta provinciale

Art. 56 Nomina della Giunta provinciale

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta Provinciale, tra cui un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I membri della giunta devono presentare la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 52.

Art. 57 Composizione e presidenza

1. La Giunta Provinciale si compone del Presidente della Provincia, che la presiede, e di un numero di assessori compreso tra un quarto (1/4) ed un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia presiede la Giunta il Vice Presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'assessore anziano, così come individuato o per anzianità di età.

Art. 58 Assessori

1. Possono essere nominati Assessori Provinciali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di assessore provinciale, nonché di quelli richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego ed abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza, documentati ed illustrati in appositi curricula da allegare al documento contenente gli indirizzi generali di governo, unitamente alla loro situazione patrimoniale, ai sensi di legge.
2. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

3. Non possono essere nominati Assessori, né possono far parte di organismi o Enti quali rappresentanti della Provincia, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, del Presidente della Provincia, o di altri titolari di funzioni istituzionali.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Provinciale, con diritto ad intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio, senza diritto al voto.
5. Gli Assessori collaborano con il Presidente della Provincia ed operano attraverso deliberazioni collegiali. Collaborano con il Presidente della Provincia nell'espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità.
6. Il Presidente della Provincia può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio Provinciale ed al Prefetto, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferire a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo. Il Presidente può modificare le attribuzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio ed al Prefetto.
7. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.
8. Il Presidente della Provincia può, inoltre, delegare a Consiglieri e ad Assessori la rappresentanza in enti, associazioni, ed organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.
9. Agli Assessori la rappresentanza in enti, anche a rilevanza esterna.
10. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.

Art. 59 **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente della Provincia è nominato dal Presidente contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione a tutti gli effetti del Presidente spetta agli Assessori secondo l'ordine che a tal fine il Presidente avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o, in mancanza, secondo l'ordine di anzianità.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 60
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nella amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Provinciale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei funzionari dirigenti. Collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti aventi carattere organizzativo (regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi), nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 61
Funzionamento della Giunta

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi di governo, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'attività della Giunta provinciale è collegiale;
 - b) gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

Art. 62
Prelevamenti dai fondi di riserva

1. Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazioni della Giunta nei termini stabiliti dalla legislazione finanziaria e dal regolamento di contabilità. Le deliberazioni vanno comunicate al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

SEZIONE III

Il Presidente

Art. 63 Elezione

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Provinciale di cui è membro.
2. Prima di assumere le funzioni, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale con le modalità e secondo la formula di legge.

Art. 64 Competenze

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell'Ente, che rappresenta anche in giudizio.
2. Nella sua qualità di capo dell'amministrazione:
 - a) nomina la Giunta, la convoca e la presiede;
 - b) attribuisce le competenze agli Assessori;
 - c) formula l'ordine del giorno delle adunanze della Giunta;
 - d) coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti, avvalendosi del Direttore Generale e del Segretario Generale;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - g) indice referendum provinciali e ne proclama l'esito;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - i) nomina i dirigenti dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti provinciali;
 - j) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - k) Promuove iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le istituzioni e le società a capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Provinciale ed in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

- l) Richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad Enti pubblici o privati;
 - m) Rappresenta la Provincia in giudizio e firma il mandato alla lite;
 - n) Esprime i pareri ad Enti o organi esterni alla Provincia che la legge o lo Statuto ed i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei dirigenti;
 - o) Ogni anno il Presidente della Provincia, previa approvazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma proposto all'inizio del mandato, nonché di quello relativo ad ogni singolo esercizio.
 - p) Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma della Provincia, da portare a tracolla.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Presidente della Provincia dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi di legge, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

SEZIONE IV **Commissioni consiliari**

Art. 65 **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni sua tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, garantendo la presenza di ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni nelle materie di competenza della Provincia, ed esprimono su di esse il proprio parere, che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio ed hanno potere propositivo.

Art. 66 **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esprimere indagini conoscitive sull'attività dell'Amministrazione ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti urgenti di particolare interesse ai fini dell'attività della

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Provincia. I titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende da essa dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincoli di segreto d'ufficio;

b) Commissioni per revisioni dello Statuto o sostanziali modificazioni dei regolamenti.

c) Commissioni Speciali per la trasparenza amministrativa, la cui presidenza è da attribuire ad un consigliere provinciale che faccia parte della minoranza.

2. Un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia può richiedere l'istituzione di una Commissione d'indagine indicandone i motivi; la relativa deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

CAPO II

Decentramento amministrativo

Art. 67

Circondari

1. La Provincia istituisce i Circondari, anche relativamente a parti del proprio territorio.
2. Con regolamento, da approvarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, sono definiti gli ambiti territoriali, la organizzazione del decentramento degli uffici e le particolari forme di partecipazione dei cittadini.

PARTE III

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

Servizi

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1[^] pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2[^] pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 68
Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, nell'ambito delle proprie attribuzioni.
2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

Art. 69
Gestione diretta dei pubblici servizi

1. Il Consiglio Provinciale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni e di società a responsabilità limitata, a prevalente capitale provinciale, o pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società cooperative.

CAPO II
Aziende speciali

Art. 70
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Provinciale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

- a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Provinciale nel proprio seno ed anche fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere provinciale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano, per la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori provinciali;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio Provinciale con votazione separata, da effettuarsi prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato per pubblico concorso per titoli ed esami.
- d) Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- e) Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
- f) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti provinciali.
- g) Spetta alla Provincia conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO III Finanza e contabilità

Art. 71 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte proprie, tasse, addizionali e compartecipazioni, tariffe, diritti, ed ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

Art. 72 Attività finanziaria

1. Il controllo economico di gestione avviene attraverso l'istituzione di servizi autonomi di controllo interni o nuclei di valutazione che svolgono le verifiche con cadenza trimestrale.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

2. Per motivate esigenze la Provincia può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

Art. 73

Amministrazione dei beni provinciali

1. I beni patrimoniali disponibili della Provincia devono, di regola, essere dati in fitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Provinciale.
2. Le somme provenienti da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da acquisirsi al patrimonio della Provincia, debbono essere impiegate nell'attivazione di investimenti per il miglioramento del patrimonio.
3. Il Consiglio Provinciale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n.218.

Art. 74

Regolamento di contabilità

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati nelle leggi dello Stato, la Provincia adotta un proprio regolamento di contabilità uniformandosi ai seguenti criteri:
 - a) il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza per l'anno successivo, deve essere deliberato annualmente osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge;
 - b) il bilancio è corredato anche della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione Calabria e, comunque, non inferiore a tre anni. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
 - c) il rendiconto della gestione deve essere messo a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione in cui viene esaminato. Al rendiconto deve essere allegata la relazione dell'Organo esecutivo contenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

- d) la revisione economico – finanziaria è affidata ad un collegio di revisori eletti, ai sensi di legge, tra professionisti che esercitano abitualmente la loro attività nel territorio della provincia;
- e) il controllo economico di gestione avviene attraverso l'istituzione di servizi autonomi di controllo interni o nuclei di valutazione che svolgono le verifiche con cadenza trimestrale.
- f) Per **motivate** esigenze la Provincia può avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

CAPO IV

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 75

L'organizzazione generale

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi provinciali è stabilita con apposito regolamento.
2. Essa è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini , a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l'adozione di misure – denominate azioni positive per le donne – pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo, conformemente ai principi ed alle disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Provincia istituisce la Commissione per le pari opportunità.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

SEZIONE I

Organizzazione del personale

Art. 76

Regolamento del personale

1. La Provincia adotta un proprio regolamento del personale, nel rispetto delle norme di legge e di quelle risultanti dagli accordi sindacali per il comparto degli enti locali.

1. Tale regolamento disciplina:

- a) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- b) i contenuti professionali delle qualifiche provinciali e le aree funzionali di attività in cui le medesime sono inserite;
- c) i procedimenti di costituzione, modifica dello stato giuridico ed estinzione del rapporto d'impiego;
- d) i requisiti per l'accesso, per la selezione e valutazione dei candidati nei concorsi;
- e) i criteri per la formazione professionale, l'addestramento e la riqualificazione;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- g) la responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- h) particolari forme di organizzazione del lavoro e la durata massima dell'orario giornaliero.

Art. 77

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il collegio arbitrale di disciplina si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. L'apposito regolamento stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e di dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti.
2. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale competente per sede.
3. Il Collegio arbitrale opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.

SEZIONE II

Dirigenza

Art. 78

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Qualifica dirigenziale

1. Alla qualifica di dirigente, nella quale confluiscono tutti dirigenti provinciali, si accede nei modi previsti dalla legge e dal regolamento sulla dirigenza.
2. Ai dirigenti provinciali sono affidate, secondo le norme del presente statuto e del regolamento sulla dirigenza:
 - a) le funzioni di direzione di strutture organizzative;
 - b) le funzioni di direzione di programmi complessi;
 - c) le funzioni di consulenza, studio e ricerca.
3. L'individuazione delle strutture di livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento provinciale e atti di organizzazione.

Art. 79

Attribuzioni della dirigenza

1. Alla dirigenza compete:
 - a) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente;
 - b) la organizzazione e la direzione delle strutture e delle risorse umane assegnate;
 - c) lo studio dei problemi di natura giuridico – amministrativa, economico – sociale e tecnico – scientifica attinenti alle materie di competenza provinciale;
 - d) la elaborazione di relazioni, pareri, documenti e schemi di atti normativi;
 - e) la rappresentazione , ai competenti organi di governo, degli elementi di valutazione e delle diverse metodologie per il raggiungimento degli obiettivi, formulando proposte alternative in termini di rapporto fra risultati conseguibili e rispettivi costi, tenuto conto delle risorse assegnate;
 - f) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività della struttura e la promozione di iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
 - g) la promozione degli strumenti di ricerca nei diversi settori per l'individuazione e la qualificazione dei bisogni e degli interessi della collettività provinciale, al fine di migliorare la qualità dei servizi.
2. I dirigenti presiedono le gare e le commissioni di gara per gli appalti di opere pubbliche e servizi, l'affidamento di forniture, deliberano a contrattare, stipulano i relativi contratti, secondo le designazioni effettuate dal Direttore Generale e sono responsabili dei relativi procedimenti.
3. Parimenti, i dirigenti presiedono le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dell'ente.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

4. Ai dirigenti è attribuita, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, l'adozione dei provvedimenti aventi anche rilevanza esterna, che non siano demandati dalla legge o dallo Statuto alla specifica competenza degli organi di governo dell'Ente.
5. I regolamenti determinano le modalità per l'esercizio, da parte dei dirigenti, dei poteri di spesa per quanto di competenza.
6. I dirigenti, previa attestazione di regolarità, procedono alla liquidazione delle spese per lavori e forniture di beni e servizi, nei limiti dell'importo autorizzato dall'organo competente e previa verifica della regolarità delle procedure seguite.

Art. 80

Criteria generali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti provinciali, nell'ambito degli incarichi assegnati, operano in modo da assicurare l'applicazione dei criteri di organizzazione stabiliti dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
2. In particolare i dirigenti curano:
 - a) il collegamento e la collaborazione tra le diverse strutture organizzative e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
 - b) la responsabilità e la collaborazione del personale, al fine della ottimizzazione del risultato dell'attività lavorativa, favorendo la costituzione di gruppi di progetto, anche per migliorare la qualità dei servizi erogati;
 - c) la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini del proseguimento degli obiettivi programmati;
 - d) la mobilità del personale, al fine della razionale utilizzazione delle risorse umane, e i processi di riconversione e qualificazione professionale;
 - e) la trasparenza dell'azione amministrativa e la realizzazione di forme organizzative volte ad assicurare l'informazione ai cittadini e la loro partecipazione al procedimento amministrativo, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 8,9 e 10 del D. lgs. n. 267/2000, dalla Legge 241/1990 e dal presente Statuto;
 - f) l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza.

Art. 81

Funzioni di direzione

1. Ai dirigenti compete:
 - a) assicurare l'unitarietà d'azione degli uffici e dei servizi e delle loro articolazioni e, a tal fine, assistono gli organi di governo nelle funzioni di indirizzo;
 - b) emanano disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, dei programmi, delle priorità e delle direttive generali formulati dagli organi di governo;

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

c) la gestione degli affari di competenza e la gestione dei progetti sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i poteri di spesa;

d) esercitare il controllo tecnico, gestionale ed amministrativo sulle attività del settore;

e) l'organizzazione del settore nel rispetto delle determinazioni di competenza degli organi di governo. In particolare, in tale ambito:

- ripartiscono il personale e le risorse strumentali;
- assicurano l'osservanza delle disposizioni che regolano il lavoro e le pari opportunità;
- promuovono i provvedimenti disciplinari;
- dispongono i provvedimenti relativi al personale;
- individuano i responsabili di procedimenti amministrativi;

f) la verifica periodica della produttività e dei carichi di lavoro, convocando, almeno una volta l'anno l'assemblea di tutto il personale assegnato al settore per l'esame delle principali problematiche organizzative;

g) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

h) le risposte ai rilievi del comitato di controllo sugli atti di competenza.

2. Il dirigente esercita, inoltre, gli altri compiti previsti dal regolamento sulla dirigenza.

3. I dirigenti esercitano, altresì, i seguenti compiti:

a) emanano gli atti di conoscenza, certificativi, istruttori, esecutivi, obbligatori;

b) emanano tutti gli altri atti che siano loro affidati dalla legge e dallo statuto;

c) stabiliscono le modalità organizzative per assicurare il raggiungimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al servizio;

d) formulano le proposte di valutazione dei contributi individuali dei dipendenti alla produttività del lavoro;

e) collaborano per l'assistenza agli organi di direzione politica e predispongono gli atti di propria competenza, sulla cui istruttoria formulano il parere tecnico;

f) redigono, attuano e verificano il programma di lavoro.

4. Il dirigente esercita gli altri compiti previsti dal regolamento sulla dirigenza.

Art. 82 Incarichi esterni

1. La copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione avviene, di norma, mediante procedure concorsuali o mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire, previsti dal regolamento sulla dirigenza.

2. Il contratto d'incarico, di durata non superiore al mandato amministrativo residuo, non potrà comunque prevedere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Art. 83

Aree e coordinamento di programma

1. Con provvedimento del Presidente, sentita la Giunta provinciale, possono essere costituite aree funzionali ed organizzative per il coordinamento di attività omogenee.
2. Il Presidente, sentita la Giunta, può altresì costituire coordinamenti per l'attuazione di programmi e progetti intersettoriali di particolare complessità e rilevanza, indicando la relativa struttura di supporto.
3. L'incarico di coordinamento delle aree e dei programmi o dei progetti, di cui ai precedenti comma, è assegnato, con provvedimento del Presidente, a tempo determinato ai dirigenti provinciali preposti alla direzione di struttura apicale, ai quali è riconosciuto, se ed in quanto previsto dal C.C.N.L., un trattamento economico aggiuntivo commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni, nonché a soggetti esterni all'Amministrazione di cui all'art.82.
4. La durata dell'incarico è espressamente stabilita dal provvedimento di nomina. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi, nonché al livello di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 84

Conferimento incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti al dirigente con provvedimento del Presidente della Provincia, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Art. 85

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti hanno la responsabilità:
 - a) dell'osservanza degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica;
 - b) del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati;
 - c) degli atti comunque emanati;
 - d) della imparzialità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.
2. Gli organi di governo procedono, alla verifica dei risultati di gestione, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento sulla dirigenza.

SEZIONE III

Segretario Generale

Art. 86

Segretario Generale

1. Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico del segretario generale sono regolate dalla legge e dall'apposito regolamento. Nello stesso regolamento sono fissati i termini in cui il Presidente della Provincia può, eventualmente attribuire o delegare al Segretario Generale funzioni o compiti particolari, ivi compreso l'incarico di Direttore Generale.

Art. 87

Vice Segretario generale

1. La Provincia ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

2. Il Vice Segretario Generale, qualora incaricato dal Presidente, coadiuva il Segretario Generale nel coordinamento dell'attività dei dirigenti e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.
3. La titolarità del posto di Vice Segretario Generale è conferita, con atto del Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, mediante incarico a tempo determinato ad uno dei massimi dirigenti di ruolo appartenenti all'area amministrativa o di economia e finanza e secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione.

Art. 88 **Direttore Generale**

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare, anche attingendo all'esterno dell'Ente, un Direttore Generale cui affidare la responsabilità complessiva degli Uffici e dei servizi ricomprendente l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ente; ad esso verranno attribuiti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente della Provincia con l'atto di nomina regolerà i rapporti funzionali ed operativi fra segretario generale e direttore generale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale potrà essere regolato mediante apposito contratto individuale di natura privata ed avrà la durata corrispondente alla permanenza in carica del Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia, in qualsiasi momento può provvedere alla risoluzione del contratto, qualora ne ravvisi la necessità.
5. Le modalità per la scelta o selezione del Direttore, le sue prerogative, la possibilità di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, e la corresponsione delle penalità per diritto di recesso saranno stabilite nel regolamento di organizzazione.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

CAPO V **Responsabilità**

Art. 89 **Responsabilità verso la Provincia**

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.
2. Il tesoriere dell'ente ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'ente, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alle leggi vigenti.

Art. 90 **Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori e i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
2. La Provincia che ha corrisposto al terzo l'ammontare del danno, cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi.
3. Nel caso in cui il danno sia stato cagionato nell'esercizio di funzioni collegiali sono responsabili in solido coloro che hanno partecipato all'atto con esclusione di coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 91 **Responsabilità del Segretario, del Direttore Generale, del Responsabile del servizio e del Responsabile di Ragioneria**

1. Il Segretario Provinciale, il Direttore Generale, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di Ragioneria, rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 92
Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93
Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi della Provincia è regolato dalla legislazione statale e regionale.

Art. 94
Norme transitorie

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto, come modificato ed integrato nel rispetto della normativa vigente, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa della Provincia, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Provinciale è tenuto ad adeguare il presente statuto nei modi e nei tempi previsti dalle predette leggi.
3. le norme regolamentari in contrasto con lo Statuto non hanno efficacia; per il loro adeguamento trova applicazione, in quanto compatibile, il precedente comma 2.

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

I N D I C E

P a r t e I

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1	– Principi fondamentali.....	pag. 1
Art. 2	– Sede, Stemma, Gonfalone, Distintivo del Presidente.....	pag. 4
Art. 3	– I beni provinciali.....	pag. 4
Art. 4	– Il territorio.....	pag. 4
Art. 5	– Funzioni.....	pag. 5
Art. 6	– Pari Opportunità.....	pag. 5
Art. 7	– Tutela dei dati personali.....	pag. 6

CAPO II

Autonomia statutaria e regolamentare

Art. 8	– La deliberazione dello statuto.....	pag. 6
Art. 9	– Modificazione ed abrogazione dello statuto.....	pag. 7
Art. 10	– Regolamenti.....	pag. 7

CAPO III

Principi programmatici

Art. 11	– Disposizioni generali.....	pag. 8
Art. 12	– Programmazione territoriale.....	pag. 9
Art. 13	– Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali.....	pag. 9
Art. 14	– Valorizzazione dei beni culturali.....	pag. 9
Art. 15	– Interventi in campo economico.....	pag. 10
Art. 16	– Infrastrutture di trasporto di persone, merci, energia e comunicazione.....	pag. 10
Art. 17	– Organizzazione dei servizi formativi, culturali, socio-sanitarie e sportivi.....	pag. 11
Art. 18	– Organizzazione dei servizi tecnico-Amministrativi.....	pag. 11

CAPO IV

Partecipazione dei cittadini

Art. 19	– Forme di partecipazione.....	pag. 12
Art. 20	– Azione popolare e delle associazioni.....	pag. 12
Art. 21	– Referendum consultivo.....	pag. 12
Art. 22	– Petizioni – Proposte.....	pag. 14
Art. 23	– Consultazione dei cittadini.....	pag. 14
Art. 24	– Consulte.....	pag. 14
Art. 25	– Partecipazione dei cittadini residenti al procedimento amministrativo.....	pag. 15

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

CAPO V*Diritto di accesso - Informazione ai cittadini residenti*

- Art. 26 – Conferenza di servizio.....pag. 15
 Art. 27 – Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti.....pag. 15
 Art. 28 – Diritto di informazione.....pag. 16
 Art. 29 – Organizzazioni sindacali.....pag. 16

CAPO VI*Difensore Civico Provinciale*

- Art. 30 – Istituzione e funzione del difensore civico provinciale.....pag. 17
 Art. 31 – Elezione.....pag. 17
 Art. 32 – Ineleggibilità, incompatibilità decadenza e revoca.....pag. 18
 Art. 33 – Indennità di funzione.....pag. 19
 Art. 34 – Modalità dell'intervento.....pag. 19
 Art. 35 – Rapporti con il Consiglio Provinciale.....pag. 19
 Art. 36 – Organizzazione dell'ufficio.....pag. 20

CAPO VII*Cooperazione con la Regione e con gli altri Enti Locali*

- Art. 37 – I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni.....pag. 20
 Art. 38 – Conferenza dei Sindaci.....pag. 21
 Art. 39 – Poteri di iniziativa dei Comuni.....pag. 21
 Art. 40 – Provincia e Comunità Montane.....pag. 22
 Art. 41 – Accordo di programma.....pag. 22
 Art. 42 – Accordo organizzativo.....pag. 22

P A R T E I I**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA****CAPO I***Organi istituzionali*

- Art. 43 – Gli organi di governo.....pag. 23

SEZIONE I*Il Consiglio Provinciale*

- Art. 44 – Autonomia del Consiglio.....pag. 23
 Art. 45 – Competenze del Consiglio.....pag. 24
 Art. 46 – Regolamento del consiglio.....pag. 25
 Art. 47 – Il Presidente del Consiglio.....pag. 25
 Art. 48 – VicePresidenti del Consiglio.....pag. 25
 Art. 49 – Durata del mandato e revoca del Presidente e dei VicePresidenti.....pag. 26

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
 F.to Dr. Luigi IULIANO

Art. 50	– Competenza del Presidente del Consiglio.....	pag. 26
Art. 51	– Consiglieri Provinciali.....	pag. 27
Art. 52	– Doveri dei Consiglieri.....	pag. 28
Art. 53	– Astensione dei Consiglieri.....	pag. 28
Art. 54	– Gruppi consiliari.....	pag. 29
Art. 55	– Pubblicità delle spese elettorali.....	pag. 29

SEZIONE II

La Giunta Provinciale

Art. 56	– Nomina della Giunta provinciale.....	pag. 29
Art. 57	– Composizione e presidenza.....	pag. 30
Art. 58	– Assessori.....	pag. 30
Art. 59	– Il Vice Presidente.....	pag. 31
Art. 60	– Attribuzione della Giunta.....	pag. 31
Art. 61	– Funzionamento della Giunta.....	pag. 32
Art. 62	– Prelevamenti dai fondi di riserva.....	pag. 32

SEZIONE III

Il Presidente

Art. 63	– Elezione.....	pag. 33
Art. 64	– Competenze.....	pag. 33

SEZIONE IV

Commissioni consiliari

Art. 65	– Commissioni consiliari permanenti.....	pag. 34
Art. 66	– Commissioni speciali.....	pag. 35

CAPO II

Decentramento amministrativo

Art. 67	– Circondari	pag. 36
---------	--------------------	---------

P A R T E I I I

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

CAPO I

Servizi

Art. 68	– Servizi pubblici provinciali.....	pag. 36
Art. 69	– Gestione diretta dei pubblici servizi.....	pag. 36

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

CAPO II
Aziende speciali

Art. 70 – *Aziende speciali ed istituzioni*.....pag. 37

CAPO III
Finanza e contabilità

Art. 71 - *Ordinamento*... ..pag. 38

Art. 72 – *Attività finanziaria*.....pag. 38

Art. 73 – *Amministrazione dei beni provinciali*.....pag. 38

Art. 74 – *Regolamento di contabilità*.....pag. 39

CAPO IV
Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 75 – *L'organizzazione generale*.....pag. 40

SEZIONE I
Organizzazione del personale

Art. 76 - *Regolamento del personale*.....pag. 41

Art. 77 – *Responsabilità disciplinare del personale*.....pag. 41

SEZIONE II
Dirigenza

Art. 78 – *Qualifica dirigenziale*.....pag. 42

Art. 79 – *Attribuzioni della dirigenza*.....pag. 42

Art. 80 – *Criteri generali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali*.....pag. 43

Art. 81 – *Funzioni di direzione*.....pag. 44

Art. 82 – *Incarichi esterni*.....pag. 45

Art. 83 – *Aree e coordinamento di programma*.....pag. 46

Art. 84 – *Conferimento incarichi dirigenziali*.....pag. 46

Art. 85 – *Responsabilità dirigenziale*.....pag. 47

SEZIONE III
Segretario Generale

Art. 86 – *Segretario Generale*..... pag. 47

Art. 87 – *Vice Segretario Generale*..... pag. 47

Art. 88 – *Direttore Generale*..... pag. 48

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

CAPO V
Responsabilità

Art. 89 - *Responsabilità verso la Provincia* pag. 49
Art. 90 - *Responsabilità verso terzi* pag. 49
Art. 91 - *Responsabilità del Segretario Generale, del Direttore Generale
e del Responsabile del Servizio di Ragioneria* pag. 49
Art. 92 - *Prescrizione dell'azione di responsabilità* pag. 50

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93 - *Il controllo* pag. 50
Art. 94 - *Norme transitorie* pag. 50
INDICE pag. 51

PROVINCIA DI CROTONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COSTITUITA DA N. 55 FACCIATE

Crotone, lì

Il Segretario Generale

F.to Dr. Luigi Iuliano

Il presente Regolamento è in vigore dal 3 Novembre 2003

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 29 del 8 settembre 2003

Publicata all'Albo Pretorio di questo Ente:

1^ pubblicazione dal 12 al 27 settembre 2003

2^ pubblicazione dal 01 al 31 ottobre 2003

Visto: si autentica

Il Segretario Generale
F.to Dr. Luigi IULIANO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.